

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. XVIII-bis
n. 91**

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore FONTANA)

approvata nella seduta del 18 dicembre 2012

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO RELATIVO AI DOCUMENTI CONTENENTI LE
INFORMAZIONI CHIAVE PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO,
COM(2012) 352 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

—————

Comunicata alla Presidenza il 1° febbraio 2013

—————

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 352 definitivo,

considerato che esso fa parte di un pacchetto unitario che mira ad ovviare alle mancanze emerse nei mercati finanziari e derivanti dall'inadeguata trasparenza del sistema, della scarsa consapevolezza dei rischi, dall'inadeguata gestione dei conflitti di interesse e dal mancato adeguamento della legislazione alla crescente complessità dei servizi finanziari;

concordando sull'opportunità di accrescere la fiducia dei consumatori nei mercati finanziari, tra l'altro mediante norme corredate di sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive» (articolo 18 COM(2012) 352),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) («Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno»);

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà sia in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione europea – solo l'introduzione di norme unitarie al livello di Unione può rendere il più omogeneo possibile il livello di tutela dei consumatori nei 27 Stati membri – sia di valore aggiunto per l'Unione, in virtù dell'auspicata restaurazione della fiducia nei mercati finanziari;

per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta appare congrua agli obiettivi che si intendono perseguire.

Nel merito, si condivide pienamente l'obiettivo di accrescere il livello di trasparenza da garantire agli investitori, al fine di permettere loro scelte consapevoli ed adeguate circa le singole caratteristiche dei prodotti finanziari. Si apprezza perciò la scelta di definire strumenti che prevedano informazioni, relative ai prodotti d'investimento, chiare, accurate, corrette e non fuorvianti.

Si osserva, tuttavia, che è necessario prevedere ulteriori garanzie soprattutto in merito alla trasparenza sui rischi del prodotto finanziario e a come detta trasparenza possa essere efficacemente realizzata, al fine di migliorare il livello di protezione dell'investitore e di consentire una conoscenza simmetrica dei rischi.

La mancata consapevolezza del rischio finanziario dal lato «domanda» permette, infatti, all'offerta di svilupparsi in un mercato solo apparentemente concorrenziale.

Un approccio basato sulla metodologia a scenari probabilistici (approccio *risk-based*) si dovrebbe, pertanto, affiancare ad un approccio tradizionale basato, esclusivamente, su prospetti informativi.

Con riferimento alle deleghe ipotizzate nel testo in esame si rileva la mancanza di omogeneità per quanto concerne la durata temporale delle deleghe conferite direttamente alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 290 del TFUE. Il COM(2012) 352 (articolo 23), infatti, prevedono una delega quadriennale, tacitamente prorogata per periodi di identica durata salva l'ipotesi di revoca ad opera del Parlamento europeo o del Consiglio. Prendendo atto dei seri dubbi espressi dalla Commissione europea nella relazione introduttiva «sul fatto che le restrizioni al suo ruolo in materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano in linea con gli articoli 290 e 291 del TFUE», si invita ad una approfondita riflessione sulle deleghe riconosciute alle Autorità europee di vigilanza.

Si invita, inoltre, ad avere la massima cura che le traduzioni in italiano degli atti preparatori della legislazione comunitaria siano adeguate e complete. Si segnala, in particolare, la traduzione imprecisa di cui all'articolo 22 del COM(2012) 352: nella frase «a meno che rendere pubbliche tali informazioni non metta gravemente a rischio» i mercati, si invita ad omettere la negazione «non».

